



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

555/R5/01/12/1/000146

Roma, data protocollo  
17 GEN. 2017

OGGETTO: Trasferimento ex art. 33 comma 5 della L. 5/2/1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e assegnazione provvisoria del genitore con figli minori di tre anni art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

= ROMA =

Con riferimento alle tematiche indicate in oggetto, a seguito di una riunione di coordinamento interforze tenutasi per approfondire le modalità applicative dei relativi istituti è emerso che, per quanto riguarda i trasferimenti ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.104/92 (pur se vi sono, talvolta, nelle altre FF.OO. specifiche previsioni normative a supporto di gravi situazioni di disagio) vi è una sostanziale omogeneità applicativa tra le varie Forze di Polizia con riferimento all'istituto in argomento.

Relativamente all'assegnazione provvisoria del genitore con figli minori di tre anni (art. 42-bis, D.Lgs. n. 151/2001) la Direzione Centrale per le Risorse Umane, a seguito degli opportuni approfondimenti in materia effettuati, ha rappresentato che i provvedimenti di diniego del beneficio in esame sono emessi dall'Amministrazione quando viene riscontrata l'insussistenza delle condizioni indispensabili per l'accoglimento dell'istanza.

In tali casi, il beneficio è negato non per inapplicabilità dell'istituto nei confronti del personale della Polizia di Stato, ma a seguito di comparazione fra le esigenze di servizio e le carenze organiche degli uffici di appartenenza in rapporto con gli uffici delle sedi richieste dai dipendenti.

Laddove la giurisprudenza amministrativa ha considerato possibile l'applicabilità dell'istituto in argomento alle Forze di Polizia, ciò è avvenuto solo nel senso della mobilità interna alla stessa Amministrazione, con esclusione quindi dell'assegnazione presso amministrazioni diverse.

Infine è stato riferito che, nell'eventualità di cui sopra, "è comunque riconosciuto il potere discrezionale di valutazione da parte dell'Amministrazione di eventuali contrarie esigenze di servizio la cui sussistenza deve costituire oggetto di specifica motivazione".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Tommaso Ricciardi)